



Roma, li 30 aprile 2010

Prot. CC 17/10
Prot. AT 662/10
Prot. MG /10

Prot. BP /10
Prot. AV 1109/10

Egr. dott. **Aldo Polito**
Direttore Servizi ai Contribuenti
Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D
00145 - Roma

Agenzia delle Entrate - Trasmissione a mezzo fax: 06 50769829

Oggetto: Invio mensile dei dati fiscali di cui alla Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, commi da 121 a 123.

Egr. Direttore,

nell'incontro svolto lo scorso 19 aprile, sono state fornite agli operatori prime indicazioni in merito alle possibili modalità di attuazione del disposto normativo di cui all'art. 1, commi da 121 a 123, della legge n. 244 del 2007 concernente l'invio mensile dei dati retributivi (e delle conseguenti ritenute fiscali e conguagli) relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Le modalità operative indicate - seppure in forma provvisoria - per l'attuazione della norma sopra citata, suscitano non poche perplessità ed anche preoccupazione poiché sembrano determinare adempimenti ulteriori per i sostituiti d'imposta – e quindi per il sistema delle piccole imprese da noi rappresentato – oggi non previsti.

A tal riguardo si ribadisce che **l'attuazione del provvedimento** (rinviata ad un apposito decreto ministeriale) **non deve andare in controtendenza con le più volte annunciate misure di semplificazione, dirette a ridurre oneri amministrativi e adempimenti burocratici per cittadini e imprese**, in linea, peraltro, **con l'obiettivo europeo di riduzione di tali oneri del 25% entro il 2012.**

Non va sottovalutato, infatti, l'impatto delle norme sul particolare tessuto produttivo italiano composto, in prevalenza, da micro e piccole imprese e che, attualmente, gli elevati costi di gestione delle pratiche burocratiche "bruciano" annualmente un'ingente quantità di risorse (corrispondente ad un punto di PIL).

Peraltro, si evidenzia che la norma stessa appare in qualche modo contraddittoria poiché, da un lato, mira "**.. alla semplificazione e all'armonizzazione degli adempimenti dei sostituti d'imposta previsti dall'art. 4 del D.P.R. n. 322 del 1998 ..**" ma, dall'altro, vincola la sua attuazione **a rigidi criteri operativi da prevedere nel decreto attuativo**: trasmissione mensile dei flussi telematici unificati, previsione di un unico canale telematico per la trasmissione dei dati e possibilità di ampliamento delle nuove modalità di comunicazione dei dati fiscali e contributivi anche ad enti e casse previdenziali diversi da quelli previsti nel comma 9 dell'art. 44 del D.L. n. 269 del 2003. I predetti criteri **non sembrano garantire una reale semplificazione degli adempimenti delle imprese.**

In definitiva, **si passerebbe dall'obbligo di presentazione di una sola dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta all'obbligo di effettuare 12 adempimenti mensili** per inviare informazioni che, in alcuni casi, non sono direttamente utilizzabili per effettivi riscontri da parte dell'Agenzia (si pensi ai dati inerenti le detrazioni e l'imposta mensile sulle retribuzioni, oggetto, inevitabilmente di rideterminazione in sede di conguaglio fiscale di fine anno, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 600 del 1973).

E' di estrema importanza, inoltre, chiarire in modo univoco la **natura del nuovo adempimento, se, cioè, trattasi di una dichiarazione oppure di comunicazione per le conseguenze che potrebbero sorgere** sugli aspetti sanzionatori e per le modalità e termini di ricorso all'istituto del ravvedimento operoso.

Va, ancora, rappresentato che è necessario, nel **caso trattasi di una vera e propria dichiarazione**, un **coordinamento legislativo con le attuali disposizione del D.P.R. n. 322 del 1998.**

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, **le scriventi Organizzazioni rappresentano, prioritariamente, la necessità di superare l'attuale impianto normativo ricercando, nel caso in cui uno degli obiettivi che si prefigge l'Amministrazione, come più volte dichiarato, sia quello di fornire ai contribuenti una dichiarazione precompilata, con anche i dati relativi ai redditi da lavoro dipendente, soluzioni diverse improntate alla semplificazione.**

VALUTAZIONI DI MERITO SULLA PROPOSTA DI ATTUAZIONE DELLA NORMA

Entrando nel merito della proposta, si ritiene ad ogni modo, che una via per limitare le complicazioni sopra meglio sottolineate ci sia, partendo dall'analisi della norma. Infatti, la norma di riferimento (art. 44-bis, L. n. 269/03) dispone una semplificazione dell'adempimento dichiarativo da parte del sostituto d'imposta stabilendo che questi devono **trasmettere telematicamente dichiarazioni mensili con cui comunicare i «dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute»**.

In analogia ai dati contenuti nell'Uniemens, il **flusso mensile fiscale dovrebbe rappresentare un set di dati elementari**, non aggregati, **reperibili dalle procedure paghe** e, pertanto, riferiti, al singolo sostituto percettore di redditi di lavoro dipendente o assimilato. Solo in questo modo, l'impatto sulle imprese verrebbe contenuto e la finalità della disposizione rispettata. La composizione e aggregazione delle informazioni di base dovrebbe essere effettuata dall'Ente destinatario (Inps o Agenzia delle entrate).

Si ritiene, quindi, che l'obiettivo della semplificazione non possa essere perseguito mantenendo, seppure snellito, l'attuale struttura del mod. 770 semplificato: in effetti tale dichiarazione risponde ad esigenze informative ulteriori e differenti rispetto a quelle a base della mensilizzazione ed ha il proprio fulcro nei dati riepilogativi relativi alle ritenute operate (prospetto SS), ai versamenti effettuati (prospetti ST e SV) ed ai crediti e compensazioni effettuate (prospetto SX).

Il **progetto, quindi, dovrebbe porsi l'obiettivo di eliminare i prospetti MQ, MR e MC che costituiscono, nell'attuale versione, la denuncia aziendale**, oppure di mantenere **un unico prospetto "aziendale" in cui far confluire le sole informazioni che non possono essere ricondotte a livello di singolo "sostituto"**: ad esempio, l'informazione di colonna MC1-1, (Credito derivante da conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro) potrebbe essere reperibile dall'Amministrazione finanziaria nel prospetto "Dati di conguaglio" delle denunce individuali, da implementare a tal fine.

Si rileva, infatti, che **i dati richiesti con i prospetti MQ, MR ed MC non sono "strettamente" contemplati dalla norma e che, pertanto, le informazioni ivi richieste non devono essere presenti nel flusso mensile**. Il controllo, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del **versamento dei debiti e/o della compensazione dei crediti del sostituto d'imposta, potrebbe avvenire attraverso l'incrocio delle informazioni contenute nei flussi mensili con le informazioni trasmesse con il mod. F24 telematico**. Ove necessario, l'Amministrazione potrebbe prevedere nuove o differenti modalità di compilazione della delega di versamento mod. F24: ad esempio, con riferimento a un credito da dichiarazione mensile, l'indicazione del mese di riferimento potrebbe permettere **"l'aggancio"** dello stesso con la dichiarazione in cui questo è sorto.

Anche in questa ipotesi, tuttavia a regime, i sostituti dovranno comunque continuare a compilare il Modello 770 ordinario e certificarvi i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, attualmente inseriti nel 770 semplificato, e rilasciare il CUD al dipendente.

SEGNALAZIONE DI ALCUNE CRITICITÀ SU ASPETTI PARTICOLARI DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

Da evitare l'acquisizione di 12 impegni alla trasmissione telematica

Attualmente, l'impegno alla trasmissione telematica, viene rilasciato dai contribuenti all'intermediario annualmente, in occasione della presentazione del modello 770-semplificato. Occorre evitare che in ragione del passaggio alla "mensilizzazione" dei dati sia necessario che il contribuente rilasci 12 impegni alla trasmissione telematica. A tale scopo, sempre al fine di disporre una semplificazione delle procedure, si potrebbe prevedere un sistema di deleghe che permettano all'atto della profilazione dell'intermediario, di verificare la delega dello stesso alla trasmissione telematica dei flussi mensili. In aggiunta, il sostituto potrebbe firmare *una tantum* un solo incarico che valga per tutti gli invii mensili fino a disdetta dello stesso.

Proposte di modifica del prospetto "Dati redditi assoggettati a tassazione ordinaria"

Si segnala che nel prospetto dei redditi assoggettati a tassazione ordinaria, manca l'indicazione del credito d'imposta riconosciuto alle famiglie numerose attribuito nel periodo di riferimento, in caso di incapienza nelle imposte dovute (art. 12, comma 3, del TUIR). Tale dato è indispensabile al fine di evidenziare il recupero del credito successivamente effettuato dal sostituto attingendo dal monte ritenute operate, considerando la richiesta di eliminazione dei prospetti MR e MC. Inoltre, andrebbe inserito un riquadro ove indicare l'ammontare degli ulteriori oneri deducibili direttamente riconosciuti dal datore. Nel mentre potrebbero essere eliminati i dati relativi al riconoscimento del credito per imposte pagate all'estero in quanto la norma prevede unicamente in sede di conguaglio il predetto riconoscimento (art. 23, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973).

Nel prospetto "Dati di conguaglio" manca l'ipotesi di rinuncia a forme di tassazione premiale del reddito di lavoro dipendente

Il prospetto dei dati non tiene conto dell'indicazione delle operazioni di conguaglio effettuate con riferimento alla parte delle retribuzioni assoggettate all'imposizione agevolata del 10%. Si tratta del regime di favore accordato con riferimento a premi di produzione, ovvero alla tassazione del salario di secondo livello di cui articolo 2 del DL 93/2008 e successive modificazioni. E' possibile che nell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, per redditi molto bassi, l'applicazione dell'imposta sostitutiva determini un debito fiscale più alto di quello che emerge dall'applicazione della tassazione ordinaria. In queste ipotesi, pertanto, si riconosce al contribuente il passaggio dall'imposizione sostitutiva del 10% alla tassazione ordinaria. Aspetto che non è possibile evidenziare nel prospetto dei dati di conguaglio.

Alcuni dati richiesti non sono compresi nel LUL

Si segnala che non tutti i dati richiesti con il flusso mensile fiscale sono anche esposti nella parte retributiva del Libro Unico del Lavoro, pur essendo disponibili in procedura sia ai fini del corretto assoggettamento fiscale delle retribuzioni corrisposte sia per adempiere all'obbligo dichiarativo.

A nostro avviso, proprio al fine di perseguire l'obiettivo della semplificazione, non dovrebbero essere richieste integrazioni dei layout del LUL, dal momento che, peraltro, la stessa norma di riferimento non lo prevede (art. 39, D.L. n. 112/08).


Mancata erogazione degli stipendi da parte dei sostituti d'imposta

Si segnalano problematiche di tipo operativo nel gestire il caso di mancata erogazione degli stipendi. Tale informazione, infatti, spesso non è tempestivamente portata all'attenzione dell'intermediario che ha elaborato il cedolino e che provvede alla trasmissione del flusso mensile sulla base delle informazioni che conosce al momento della trasmissione stessa (es: retribuzioni di gennaio 2011 che vengono corrisposte in giugno 2011, anziché in febbraio 2011). Si ritiene che tale casistica debba poter essere gestita mediante l'invio di flussi rettificativi non sanzionabili se trasmessi entro un congruo lasso di tempo da definire mediante intervento normativo o interpretazione di prassi.

Le scriventi Organizzazioni nel rimarcare la necessità che l'attuazione del disposto normativo vada nella direzione di evitare ulteriori costi burocratici alle imprese, restano a disposizione per ulteriori confronti e porgono cordiali saluti.

CNA

*IL RESPONSABILE
CLAUDIO CARPENTIERI*



Casartigiani

*IL RESPONSABILE
BENIAMINO PISANO*



Confartigianato

*IL DIRETTORE
ANDREA TREVISANI*



Confcommercio

*IL RESPONSABILE
ANTONIO VENTO*



Confesercenti

*IL RESPONSABILE
MARINO GABELLINI*

